



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A TEMPO PARZIALE PER ATTIVITA' DI PEER TUTORING PRESSO L'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE. ANNO ACCADEMICO 2024/2025.

Sommario

Art. 1 – Oggetto del bando	2
Art. 2 – Requisiti di ammissione.....	2
Art. 3 – Criteri di valutazione e graduatorie.....	3
Art. 4 – Contratto e adempimenti in materia di privacy.....	4
Art. 5 – Formazione iniziale.....	4
Art. 6 - Obblighi, durata e risoluzione del contratto	4
Art. 7 – Compenso orario	4
Art. 8 – Caratteristiche della prestazione	5
Art. 9 – Presentazione della domanda	5
Art. 10 – Disposizioni finali.....	5
Art. 11 – Trattamento dei dati personali.....	5
Art. 12 – Ulteriori informazioni	5

Art. 1 – Oggetto del bando

1. È indetto un concorso finalizzato alla selezione di 12 studenti/studentesse iscritti/iscritte all'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste nell'anno accademico 2024/2025 aventi titolo a prestare attività di collaborazione ai sensi del vigente Regolamento per le attività a tempo parziale degli studenti dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste.
2. Le attività di collaborazione di cui al comma 1 avranno una durata di 200 ore per ogni studente assegnatario/studentessa assegnataria, saranno avviate indicativamente a partire dal mese di febbraio 2025 e termineranno entro il mese di dicembre 2025.
3. Gli studenti assegnatari/le studentesse assegnatarie delle collaborazioni dovranno svolgere un'attività di peer tutoring a favore degli studenti immatricolati /delle studentesse immatricolate nell'anno accademico 2024/2025 e a favore di studenti iscritti/studentesse iscritte ad anni successivi al primo, preferibilmente individuati/individuate tra gli iscritti/le iscritte allo stesso corso di laurea, con particolare attenzione a:
 - orientamento e supporto per la soluzione di problemi (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: indirizzare lo studente al referente più adeguato alla problematica);
 - agevolazione dei contatti tra studenti/studentesse frequentanti e non frequentanti;
 - supporto informativo (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: reperimento dei piani di studio, modalità di iscrizione e di cancellazione agli esami, materiali degli insegnamenti e contatti con i docenti);
 - supporto nella programmazione dello studio e degli esami;
 - supporto per eventuali situazioni di fragilità in sinergia con i referenti specifici;
 - diffusione di informazioni in sinergia con i rappresentanti degli studenti.
4. Il numero di incarichi di collaborazione di cui al precedente punto 1 è determinato sulla base del numero degli iscritti a ciascuno corso, come di seguito indicato:

<i>Corso di laurea</i>	<i>Numero incarichi di collaborazione</i>
Corso di laurea in Economia e management	2
Corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali	2
Corso di laurea magistrale in Economia e politiche del territorio e dell'impresa	1
Corso di laurea in Lingue e comunicazione per l'impresa e il turismo	2
Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche	4
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria	1

Art. 2 – Requisiti di ammissione

1. Possono partecipare al bando gli studenti/le studentesse in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere regolarmente iscritti/iscritte nell'anno accademico 2024/2025, all'atto della presentazione della domanda, a uno dei corsi di laurea triennale, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico presso l'Università e, per i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico, non essere iscritti/iscritte al primo anno di corso;
 - b) non essere in possesso di titolo di studio di livello pari o superiore a quello del corso a cui si è iscritti/iscritte;
 - c) non essere iscritti/iscritte nell'anno accademico 2024/2025 oltre il primo anno fuori corso;
 - d) nel caso di più incarichi di collaborazione assegnati per l'anno accademico 2024/2025, non prevedere il superamento del limite massimo orario di 200 ore.

2. Gli studenti assegnatari/le studentesse assegnatarie delle collaborazioni devono mantenere il requisito della regolare iscrizione all'Ateneo per il periodo di collaborazione, fatto salvo il caso degli studenti/delle studentesse che conseguono il titolo durante il predetto periodo per i/le quali si rimanda a quanto disposto al successivo art. 6, comma 4.

Art. 3 – Criteri di valutazione e graduatorie

1. Le collaborazioni sono assegnate sulla base di apposite graduatorie relative agli studenti/alle studentesse iscritti/e:
 - a) al Corso di laurea in Economia e management;
 - b) al Corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali;
 - c) al Corso di laurea magistrale in Economia e politiche del territorio e dell'impresa;
 - d) al Corso di laurea in Lingue e comunicazione per l'impresa e il turismo;
 - e) al Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche;
 - f) al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria;
 - g) all'Ateneo (graduatoria generale).
2. Le graduatorie per l'assegnazione delle attività di collaborazione sono approvate con provvedimento del Direttore Generale e pubblicate sul sito internet di Ateneo a partire **dal 16 gennaio 2025**.
3. Le graduatorie di cui al precedente comma 1 sono predisposte dal competente Ufficio della Direzione generale sulla base di criteri di merito accademico, considerando i crediti formativi universitari (CFU) acquisiti e registrati nel libretto universitario informatico sino alla sessione autunnale 2024 inclusa, inerenti le attività formative conseguite/riconosciute in Università riferibili all'anno di corso dello studente/della studentessa, applicando la seguente formula:

$$\text{Punteggio} = 0.5A * \text{fattore correttivo} + 0.5B$$

in cui

A = media ponderata dei voti in trentesimi (esprime la qualità dei risultati)

B = $30 \times \text{CFU acquisiti} / \text{CFU teorici}$ (esprime la quantità dei risultati)

Fattore Correttivo = $\text{Media dei voti di Ateneo} / \text{Media dei Voti del corso di studio di appartenenza}$

- In caso di parità di punteggio, precede lo studente/la studentessa il cui valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario è di importo inferiore.
3. In caso di ulteriore parità precede lo studente/la studentessa più giovane di età.
 4. Gli incarichi di peer tutoring sono assegnati in base alle graduatorie di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c), d) e) e f) secondo il numero di incarichi indicato all'art. 1, comma 4.
 5. Gli incarichi non assegnati per assenza di candidati in posizione utile in una o più graduatorie di cui al precedente comma 5 sono attribuiti sulla base della posizione dei candidati nella graduatoria generale di cui al precedente comma 1, lettera g).
 6. Nel caso di risoluzione di uno o più contratti nel corso del periodo di riferimento, l'Università si riserva di attribuire le ore residue agli studenti assegnatari/alle studentesse assegnatarie degli incarichi e/o di procedere a ulteriori assegnazioni di incarichi tramite scorrimento delle graduatorie di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f) e, in caso di assenza di candidati o di rinuncia, tramite scorrimento della graduatoria di cui al precedente comma 1, lettera g), nel rispetto del limite massimo di 200 ore per ciascuna collaborazione.

Art. 4 – Contratto e adempimenti in materia di privacy

1. Con ciascuno studente assegnatario/ciascuna studentessa assegnataria dell'attività di collaborazione è stipulato apposito contratto che viene sottoscritto dallo studente/dalla studentessa e, per l'Università, dal Direttore Generale.
2. Qualora nello svolgimento della collaborazione si preveda il trattamento di dati personali, nonché l'utilizzo di applicativi dell'Ateneo che contengano dati personali e/o sensibili, si procede all'attribuzione allo studente assegnatario/alla studentessa assegnataria dell'incarico di Soggetto Autorizzato al Trattamento dei dati personali (SAT), ai sensi dell'Art. 2-quaterdecies comma 2 del D. Lgs. 196/2003, così come novellato dal D. Lgs. 101/2018 che viene sottoscritto dallo studente/dalla studentessa e, per l'Università, dal Direttore Generale.

Art. 5 – Formazione iniziale

1. Gli studenti assegnatari/le studentesse assegnatarie, dopo la firma del contratto, sono chiamati/chiamate a partecipare ad uno o più incontri di informazione/formazione sui compiti loro affidati, sulle modalità di lavoro, sulla protezione dei dati personali e sulle modalità di rendicontazione delle attività.
2. Le attività di cui al precedente comma 1 rientrano nel monte ore complessivo e sono pertanto retribuite.

Art. 6 - Obblighi, durata e risoluzione del contratto

1. Lo studente assegnatario/la studentessa assegnataria deve svolgere le prestazioni richieste secondo quanto stabilito dal contratto. Le prestazioni devono essere svolte con diligenza secondo le disposizioni impartite dal Direttore di Dipartimento o da un referente delle attività di collaborazione da lui nominato.
2. Il contratto di collaborazione è risolto di diritto nei seguenti casi:
 - a) consenso delle parti;
 - b) impossibilità sopravvenuta non imputabile a nessuno dei contraenti.
3. L'incarico di collaborazione è risolto dall'Università, unilateralmente, nei seguenti casi:
 - a) irrogazione di un provvedimento disciplinare più grave del richiamo verbale;
 - b) compimento di atti che abbiano procurato turbativa e pregiudizio alla funzionalità della collaborazione cui lo studente/la studentessa è assegnato;
 - c) astensione ingiustificata dalla collaborazione;
 - d) rinuncia agli studi o trasferimento ad altra sede universitaria;
 - e) divulgazione di informazioni, dati tecnici, documenti o notizie di carattere riservato.
4. Lo studente assegnatario/la studentessa assegnataria che consegue il titolo durante il periodo di assegnazione dell'incarico può risolvere il contratto o proseguire la collaborazione fino alla scadenza prevista.
5. L'effetto della risoluzione del contratto per interruzione della collaborazione non si estende alle prestazioni già eseguite che sono regolarmente retribuite.

Art. 7 – Compenso orario

1. Il compenso orario, esente da imposte, è pari a euro 10,00.
2. Il compenso è corrisposto da parte dell'Università a conclusione della collaborazione previa attestazione del regolare svolgimento delle attività dello studente assegnatario/della studentessa assegnataria da parte del referente dell'attività.

3. Nelle ipotesi di interruzione di cui al precedente art. 6 e nel caso non vengano svolte nella totalità le ore pattuite è corrisposta esclusivamente la quota corrispondente alle ore di collaborazione prestate.

Art. 8 – Caratteristiche della prestazione

1. La prestazione per la collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

Art. 9 – Presentazione della domanda

1. La presentazione della domanda di partecipazione al presente bando deve avvenire esclusivamente online compilando il modulo online reperibile alla seguente [pagina web](#) **entro e non oltre il 23 dicembre 2024**. Per l'accesso al modulo sarà richiesta l'autenticazione per l'accesso ai servizi online dell'Ateneo.
2. L'Ufficio Diritto allo studio e Segreteria studenti provvede a inviare via mail conferma dell'avvenuta ricezione della domanda entro tre giorni lavorativi dall'invio della stessa da parte dello studente/della studentessa.

Art. 10 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si intendono interamente applicabili le disposizioni vigenti in materia e il Regolamento per le attività a tempo parziale degli studenti dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, pubblicato nella sezione Normativa del sito internet di Ateneo.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy), i dati personali forniti dai candidati/dalle candidate all'assegnazione delle collaborazioni sono raccolti presso l'Università, per le finalità di gestione del presente procedimento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio e necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. L'Università tratta i dati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra, fatti salvi gli eventuali termini di conservazione previsti da norme di legge o regolamenti.
2. L'interessato/a gode dei diritti di cui alla predetta normativa, tra i quali figurano il diritto di accesso ai propri dati, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge o di richiedere la limitazione del trattamento, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Università. L'interessato/a ha, inoltre, diritto di proporre reclamo alle competenti autorità di controllo.
3. Il Titolare del trattamento è l'Università della Valle d'Aosta – Strada Cappuccini 2/A – 11100 Aosta – protocollo@univda.it – protocollo@pec.univda.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è contattabile all'indirizzo: rpd@univda.it

Art. 12 – Ulteriori informazioni

1. Per ulteriori informazioni gli studenti/le studentesse possono contattare l'Ufficio Diritto allo studio e Segreteria studenti della Direzione Generale di Ateneo (e.mail: diritto-studio@univda.it; tel. 0165/1875290).
2. Responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e s. m. e i: Sig. Matteo Ganis, Collaboratore amministrativo-contabile dell'Ufficio Diritto allo studio e Segreteria Studenti della Direzione Generale di Ateneo.

IL DIRETTORE GENERALE
Lucia Ravagli Ceroni
(sottoscritto digitalmente)